

Oggetto: Nuovo codice Ateco ispettore autorizzato/centro revisioni

A partire dal 1° aprile 2025, è operativa la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche denominata "ATECO 2025". I rappresentanti della nostra associazione hanno partecipato ai tavoli di lavoro del comitato preposto chiedendo, in un'ottica di massimo riconoscimento della categoria, di creare un codice specifico che identifichi l'ispettore autorizzato come lavoratore autonomo. Trattandosi tuttavia di mera classificazione della tipologia di lavoro svolto, non è stato possibile differenziare il centro revisioni dall'ispettore autorizzato, come non sarebbe possibile, a titolo di esempio, differenziare il farmacista in partita IVA dalla farmacia. Ne abbiamo comunque approfittato per ottenere chiarimenti ufficiali sul corretto inquadramento dell'ispettore autorizzato, d'ora in poi accorpato in maniera esplicita al codice ATECO del centro revisioni. Nelle righe descrittive infatti, a partire da ora, è "inclusa l'attività di ispettori tecnici indipendenti addetti alla revisione ministeriale di autoveicoli pesanti (oltre i 35 quintali)".

La nuova classificazione tuttavia potrebbe dare luogo ad un eventuale problema, che potremo risolvere ed archiviare con certezza solamente nel 2026.

Nonostante la classificazione ATECO nasca per fini prettamente statistici (quindi quanto sopra espresso, a fini statistici, sarebbe più che corretto), viene utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per i propri scopi. Dall'analisi dei questionari ISA necessari per gli studi di settore associati ai codici ATECO, infatti, si evince come la professione venga effettivamente percepita dall'Agenzia delle Entrate, un fattore sicuramente prioritario rispetto alla mera statistica. Per tali ragioni, nel 2022, venne identificato il codice ATECO 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti - inclusi autoveicoli - , processi e sistemi) in luogo al più specifico 71.20.23 (Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli): il primo contempla lavoratori autonomi (l'ispettore autorizzato, dunque) e reddito d'impresa, il secondo esclusivamente il reddito d'impresa (centro revisioni).

Con la nuova classificazione ATECO 2025, il codice 71.20.21 da noi impiegato, per effetto delle tabelle di conversione automatica, diventa 71.20.29.

Nonostante l'altro nuovo codice ATECO 71.20.22, ex-71.20.23 (centri di revisione), ora includa espressamente anche gli ispettori autorizzati autonomi, suggeriamo per il momento la conversione automatica al 71.20.29 in quanto non è noto, fino all'emissione dei questionari ISA nel 2026, se il codice specifico 71.20.22 sarà contemplato anche in regime di lavoro autonomo. Se il codice 71.20.22 rimanesse esclusivamente inquadrato come reddito d'impresa, cambierebbe significativamente la vostra posizione a fini fiscali, previdenziali e di Camera di Commercio, un rischio che è meglio non correre.

Si allega alla presente comunicazione la scheda dei lavori di Federispettori con il Comitato Ateco e si invitano tutti gli ispettori autorizzati a sottoporre la questione al proprio commercialista, qualora non fosse quello di Federispettori.

Si precisa infine che, su questa tematica, non verrà rilasciato alcun servizio di consulenza straordinaria con soggetti esterni all'associazione.

Genova, 09 aprile 2025

Il Direttivo



Scheda di valutazione

Proposta C26

Numero del dossier in cui la proposta è stata inserita	
Finalizzazione fase 1: parere tecnico-metodologico dei referenti di classificazione Istat	31 gennaio 2024
Data di condivisione della scheda (o del dossier) con gli utenti	
Data termine per eventuali riscontri da parte degli utenti	
Finalizzazione fase 2: parere del Comitato ATECO	

Proponente

FEDERISPETTORI, associazione di categoria degli ispettori addetti alla revisione ministeriale

Breve descrizione della proposta

La nostra professione è da sempre inquadrata giuridicamente come dipendenti dei centri di revisione (o autofficine autorizzate) già munite di codice ATECO, peraltro recentemente aggiornato. A seguito di un aggiornamento normativo (Decreto Ministeriale 466/21) è stata plasmata una nuova figura professionale, l'ispettore di revisione dei veicoli cosiddetti "pesanti" (di massa complessiva superiore a 3,5T) che per legge deve essere indipendente per evitare conflitti d'interesse. Ad oggi non esiste un codice ATECO che identifichi questa nuova mansione in qualità di professionista, diversa quindi da quella di centro revisioni di natura imprenditoriale.

Osservazioni dei referenti di classificazione Istat

I referenti di classificazione Istat hanno valutato tutta la documentazione presentata dal proponente anche in relazione alla istanza PR01 con il quale il proponente presenta le proprie osservazioni in merito alla versione preliminare Ateco2025 (versione V1). I referenti di classificazione Istat ribadiscono anche in questa occasione quanto segue.

- La classificazione ATECO è una classificazione delle attività economiche e non delle professioni. Differentemente, infatti, la classificazione delle professioni si basa sul concetto di competenza. Per professione si intende l'insieme delle attività che un individuo deve svolgere nell'esercizio del proprio lavoro, attività che implicano conoscenze, competenze, identità e statuti propri. Le professioni afferenti al medesimo raggruppamento sono quelle che per poter essere esercitate richiedono le stesse competenze, viste nella duplice dimensione del livello e del campo. Il **livello delle competenze** riguarda la complessità, l'estensione dei compiti svolti, il livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il **campo delle competenze**, invece, delinea le differenze tra i domini settoriali, gli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, le attrezzature utilizzate, i materiali lavorati, il tipo di bene prodotto o di servizio erogato.
- In generale, la maggior parte delle attività elencate dal proponente afferiscono ai contenuti della classe 70.20 della NACE Rev. 2.1. All'interno di tale classe i referenti di classificazione Istat sono contrari all'introduzione di una differenziazione nazionale basata sui soggetti che svolgono tale attività (ad esempio, se "singoli" o in società); tale scelta infatti non risulta essere metodologicamente accettabile considerate le linee guida della classificazione NACE (e quindi ATECO) che recitano (paragrafo 1.2.3 del cosiddetto Manuale Ateco disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso https://www.istat.it/it/files//2022/03/volume_integrale_ATECO2007.pdf):
Ateco non fa distinzioni in base al tipo di organizzazione proprietaria dell'unità produttiva o al modo di operare, poiché tale criterio non attiene alle caratteristiche dell'attività in sé. Le unità impegnate nello stesso tipo di attività economica sono classificate nella medesima categoria della Ateco, indipendentemente dal fatto che siano parte di imprese registrate, società individuali o appartenenti



alla Pubblica amministrazione, oppure che l'impresa madre sia un'entità straniera o che l'unità sia formata da più stabilimenti. Pertanto, non esiste nessun legame tra l'Ateco e la Classificazione delle unità istituzionali nel Sistema dei conti nazionali (Sna) o nel Sistema europeo dei conti economici (Sec).

- Con il termine "autoveicoli" presente in generale nella classificazione NACE (*motor vehicles*) non ci si riferisce solo alle automobili.
- La classificazione ATECO (e le altre classificazioni dalle quali ATECO è direttamente derivata) non deve essere influenzata da decreti, regolamenti e altri atti che normano i requisiti necessari per svolgere un'attività o una professione. La classificazione ATECO infatti è una classificazione "statistica" definita nell'ambito del sistema statistico europeo e internazionale, basata su convenzioni e regole concordate da esperti classificatori al fine di garantire la comparabilità dei dati prodotti a diversi livelli (non solo quello nazionale) e secondo diverse classificazioni appartenenti al sistema integrato di classificazioni economiche.

Tutto ciò premesso, i referenti di classificazione non ritengono necessaria la creazione di un nuovo codice Ateco dedicato all'attività degli ispettori dal momento che per le finalità della classificazione, l'attività svolta è la medesima. Propongono tuttavia di integrare le note esplicative con nuovi contributi al fine di chiarire la collocazione dell'attività svolta dagli ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale dei veicoli.

CODICE	TITOLO ENG	TITOLO ITA
71.20.22	Periodic road-safety testing of motor vehicles and motorcycles	Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione di autoveicoli e motocicli
	[IN] [EU] - periodic road-safety testing of motor vehicles	[IN] [EU] - prove periodiche stradali della sicurezza di autoveicoli (revisione a norma di legge)
	[IN] [IT] - periodic road-safety testing of motorcycles, including mopeds	[IN] [IT] - prove periodiche stradali della sicurezza di motocicli e ciclomotori (revisione a norma di legge)
	[IN] [IT] - periodic road-safety testing of non-light motor vehicles by independent technical inspectors	[IN] [IT] - attività di ispettori tecnici indipendenti addetti alla revisione ministeriale di autoveicoli pesanti (oltre i 35 quintali)

Si ricorda che, prima di essere ufficialmente adottata, la classificazione ATECO 2025 deve essere sottoposta al parere della Commissione che ha il compito di valutare la conformità della classificazione ATECO alla NACE.